

S T A T U T O

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1. - È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017

e successive modifiche e della normativa in materia, L'ente del Terzo Settore,

Organizzazione di Volontariato, denominato:

"ASILI NOTTURNI UMBERTO I UMBRIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

in sigla: "ASILI NOTTURNI UMBERTO i UMBRIA ODV" che assume la forma giuridica

di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, che opera senza

scopo di lucro.

1.2. - L'Associazione ha sede in Comune di Perugia, all'indirizzo tempo per

tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non costituirà modi-

fica statutaria; gli organi dell'Associazione dovranno comunque provvedere a

tutte le formalità di legge per la pubblicizzazione dell'avvenuto trasferi-

mento, con esonero da responsabilità per gli uffici interessati.

L'Associazione svolgerà la propria attività nel territorio della Regione Um-

bria.

ART. 2 - (Statuto)

2.1. - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attua-

zione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuri-

dico.

2.2 - L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto

per la disciplina degli aspetti organizzativi e le finalità più particolari.

ART: 3 - (Efficacia)

3.1. - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

4.1. - Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

5.1. - L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dalle seguenti lettere dell'art. 5 comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. e successive modificazioni, nonché le attività culturali

	di interesse sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate od attività	
	di interesse generale a norma del presente articolo.	
	5.2. - Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di	
	terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, sono:	
	- offrire senza alcuna distinzione di età, nazionalità, sesso o religione, in	
	località rispondenti alle moderne esigenze dell'igiene e di un accettabile	
	conforto, un servizio gratuito afferente alcune prestazioni mediche specialistiche, generalmente intese e comunque afferenti ogni forma di aiuto sanitario, ad individui individuati attraverso i criteri seguiti dagli organi assistenziali di enti pubblici o privati con i quali si siano stipulati accordi o	
	convenzioni, che rispettino la condizione di essere residenti nella Regione	
	Umbria, che siano sprovvisti di mezzi sufficienti per trovare altre soluzioni	
	di intervento;	
	- provvedere alla distribuzione gratuita ai soggetti di cui al punto precedente	
	di beni fruibili connessi alle prestazioni mediche prestate;	
	- la prestazione di generi di prima necessità a soggetti come sopra individuati;	
	- l'attività di formazione e/o aggiornamento del personale, anche volontario,	

	che sarà addetto alla prestazione di servizi sanitari o comunque resi alla	
	persona, da utilizzare nelle attività dell'Associazione;	
	- promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti, pub-	
	blicazioni ed in genere manifestazioni medico-assistenziali, culturali, arti-	
	stiche, filantropiche e ricreative ritenute idonee per il raggiungimento dello	
	scopo suddetto, con particolare riguardo ai soggetti disabili e ai portatori	
	di handicap.	
	5.3. - Per le attività di interesse generale proiettate all'esterno e svolte	
	nei confronti e/o in concerto con altri soggetti, quali la formazione e	
	l'aggiornamento del personale, anche volontario, l'Associazione può ricevere	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	escludendo ogni possibile lucro.	
	5.4. - L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al	
	precedente punto 5.2., a condizione che siano secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti	
	con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Camera di	
	regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche	
	volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme	
	delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di inte-	
	resse generale.	
	5.5. - L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in	
	forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità, in conformità a linee	

	guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,	
	sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale	
	del Terzo Settore.	
	5.6. - Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre	
	aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle fina-	
	lità statutarie.	
	5.7. - L'Associazione opera nel territorio della Regione Umbria.	
	ART. 6 - (Ammissione)	
	6.1. - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che	
	ne condividono le finalità e che, animate da spirito di solidarietà, si	
	impegnano concretamente per realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente	
	parte del proprio tempo libero. Possono far parte dell'Associazione, oltre	
	alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di	
	lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per	
	cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contri-	
	buire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e	
	che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;	
	b) accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.	
	6.2. - I soci si dividono in quattro categorie:	
	- Fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associa-	
	zione);	
	- Ordinari;	
	- Onorari;	

- Sostenitori.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6.3. - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4. - Possono essere ammessi con la qualifica di soci onorari sia persone fisiche che enti, anche del terzo settore, i quali sono tenuti esenti dal pagamento della quota associativa.

6.5. - Possono essere ammessi, con la qualifica di soci sostenitori, i soggetti (persone fisiche, associazioni e persone giuridiche, nei limiti riportati al precedente comma 1) che, condividono gli ideali dell'Associazione, diano un loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6.6. - L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.7. - Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.8. - Ad eccezione di quanto sopra specificato relativamente ai soci onorari, riguardo le quote sociali, in considerazione dei particolari meriti acquisiti presso l'associazione, tutti gli altri associati avranno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione a prescindere dalla categoria di

appartenenza.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

7.1. - I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.2. - e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Attività di volontariato)

8.1. - L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di socio)

9.1. - La qualifica di associato si perde per morte, morosità nel pagamento della quota associativa, recesso o esclusione.

9.2. - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A.R. o PEC, al Consiglio di amministrazione.

9.3. - L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dai regolamenti o si renda moroso nel pagamento della quota associativa, oppure che senza adeguata motivazione si metta in condizione di inattività prolungata per un periodo superiore di sei mesi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - (Gli organi Sociali)

10.1. - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo (eventuale),
- l'Organo di revisione (eventuale).

10.2. - Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (L'Assemblea)

11.1. - L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione che è l'organo sovrano.

11.2. - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua

assenza, dal Vice Presidente.

11.3. - È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione

o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della

riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione.

11.4. - Tale comunicazione può essere effettuata a mezzo lettera e-mail,

spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea al

recapito risultante dal libro dei soci e dai soci stessi indicato, unitamente

alle modalità di trasmissione.

11.5. - L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei

soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

11.6. - I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.7. - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione,

in libera visione a tutti i soci.

11.8. - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.9. - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche

mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati

e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di parte-

ecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà

dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni

prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

12.1. - L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i compiti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della recisione

legale dei conti;

- approvare il bilancio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-

muovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

- deliberare su quanto di competenza in virtù della legge, dell'atto costitu-

tivo e dello statuto.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

13.1. - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, presenti in

proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

associati aderenti presenti, in proprio o per delega.

13.2. - L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3. - Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

13.4. - È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.5. - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

14.1. - L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. È ammessa l'espressione del voto anche per corrispondenza o in via telematica; i soci che si avvalgono di questa facoltà vengono computati tra i presenti. L'assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sempre aventi diritto di voto.

ART. 15 - (Consiglio di amministrazione)

15.1. - Il Consiglio di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 - Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7 secondo la determinazione dell'assemblea, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre), rieleggibili

	per un mandato, fermo restando quanto previsto dall'art. 2382 del Codice	
	Civile.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter	
	del Codice Civile.	
	15.3. - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3	
	(tre) membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i	
	componenti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	15.4. - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti	
	del Consiglio di amministrazione.	
	15.5. - Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza di-	
	ritto di voto, il Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili dell'Umbria	
	del Grande Oriente d'Italia o un suo delegato.	
	15.6. - Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un	
	consigliere che avrà la funzione di segretario e un consigliere che svolgerà	
	la funzione di tesoriere (le funzioni possono essere eventualmente cumula-	
	bili).	
	ART. 16 - (Il Presidente)	
	16.1. - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, esso	
	compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.	
	16.2. - Il Presidente è eletto, unitamente al Vice Presidente, dall'assemblea	
	tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	16.3 - Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, durano in cari quanto il	

	Consiglio di amministrazione; cessano per scadenza del mandato, per dimissioni	
	volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza	
	dei presenti.	
	16.4. - Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.	
	16.5. - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di ammi-	
	nistrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.	
	16.6. - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione	
	ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 17 - (Organo di controllo)	
	17.1. - L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del	
	D. Lgs. 117/2017.	
	È formato, in caso di nomina, da un Revisore contabile iscritto al relativo	
	Albo.	
	17.2. - L'Organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto.	

	17.3 - Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	18.1. - È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.	
	È formato, in caso di nomina, da un Revisore contabile iscritto al relativo	
	Albo.	
	ART: 19 - (Risorse economiche)	
	19.1.1 - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:	
	- quote associative,	
	- contributi pubblici e privati,	
	- donazioni e lasciti testamentari,	
	- rendite patrimoniali,	
	- attività di raccolta fondi,	
	- rimborsi da convenzioni,	
	- ogni altra entrata comprensiva di quanto ammesso ai sensi del D. Lgs.	
	117/2017 con particolare riferimento alle Organizzazioni di volontariato.	
	ART. 20 - (I beni)	
	20.1. - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati,	
	e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere	
	acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.	
	20.2. - I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che	
	sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario,	
	che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato	

dagli aderenti.

ART. 21 - (Libri sociali e diritto consultazione dei soci)

21.1. - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati,
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili

e obbligo di utilizzo del patrimonio)

22.1. - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

	23.1. - I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono	
	dal primo di gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e	
	87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.	
	23.2. - Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene	
	approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	
	ART. 24 - (Bilancio sociale)	
	24.1. - È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 25 - (Convenzioni)	
	25.1. - Le convenzioni tra l'Associazione e gli Enti pubblici di cui all'art.	
	56, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministra-	
	zione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal	
	Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.	
	25.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso	
	la sede dell'associazione.	
	ART. 26 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)	
	26.1. - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati	
	per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi	
	dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 27 - (Responsabilità dell'associazione)	
	27.1. - L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni	
	causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.	
	ART. 28 - (Assicurazione dell'associazione)	
	28.1 - L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti de responsabilità	
	contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.	

ART. 29 - (Devoluzione del patrimonio)

29.1. - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto.

ART. 30 - (Disposizioni finali)

30.1. - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.